

Codice A1406C

D.D. 7 aprile 2026, n. 207

Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali (Comitato SAI). Seduta del 18 marzo 2026.



ATTO DD 207/A1406C/2026

DEL 07/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali (Comitato SAI). Seduta del 18 marzo 2026.

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 22-4918 del 22 aprile 2022 e n. 15-5326 dell'8 luglio 2022, con le quali è stato istituito il Comitato paritetico regionale SAI presso la sede regionale della Direzione Sanità e Welfare, oggi Sanità, ai sensi dell'art. 17 dell' Accordo Collettivo Nazionale del 5 febbraio 2026 per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, in seguito: ACN SAI vigente;

Atteso che con la D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento del suddetto Comitato al fine di disciplinarne l'organizzazione, il corretto funzionamento interno e lo svolgimento dell'attività istituzionale;

Dato atto che i combinati disposti degli artt. 1 e 5 del Regolamento succitato prevedono una formale assunzione da parte della Regione dei pareri e delle conclusioni espressi in seno al Comitato in parola;

Considerato che il Comitato regionale SAI ha espresso il parere in esito alla richiesta, agli atti del Settore regionale Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, pervenuta dall'ASL Città di Torino sul premio di operosità. Inoltre sono state presentate la rilevazione dati sul monte ore e costi SAI relativi all'anno 2025 e la rilevazione dati sulla formazione degli Specialisti, come proposto in seno al Comitato del 16 dicembre 2025;

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri contabili nè effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- D.G.R. n. 1-600 del 19 novembre 2014 "Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale.";
- "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti Ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2022-2024" (ACN SAI vigente);
- D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022 "Istituzione del 'Comitato paritetico regionale' secondo i dettami dell'art. 17 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti Ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.-Triennio 2016-2018 esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 31 marzo 2020 e s.m.i.";
- D.G.R. n. 15-5326 dell'8 luglio 2022 "Nomina in sostituzione di componente supplente di parte pubblica nel Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, istituito ai sensi dell'art. 17 ACN SAI del 31 marzo 2020 e s.m.i. Modifica D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022";
- D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 "Approvazione del Regolamento per l'organizzazione e il corretto funzionamento interno del Comitato regionale SAI";
- D.G.R. 18-6462 del 30 gennaio 2023 "Presa d'atto dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari e altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali convenzionati interni";
- D.G.R. 21-8467 del 22 aprile 2024 " Rettifica ed integrazione della Delibera di Giunta regionale 30 gennaio 2023 n. 18-6462 "Presa d'atto dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali, Veterinari e altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali". Approvazione schema di testo coordinato";
- D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

determina

Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, delle conclusioni e degli indirizzi espressi sulla richiesta di parere dell'ASL Città di Torino e sulle rilevazioni dati in premessa citate, di cui agli Allegati:

- All. 1: Rimborso di una quota del premio di operosità;

- All. 2: Rilevazione dati monte ore e costi ASR 2025;

- All. 3: Rilevazione dati aziendali aggiornati al 31 dicembre 2025 circa il Fondo aziendale aggiuntivo per gli specialisti e i veterinari e il Fondo aziendale aggiuntivo per i professionisti (art. 7 Accordo Integrativo Regionale, di seguito: AIR SAI). Nello specifico: se tali fondi siano stati deliberati, come siano stati utilizzati, ossia quali progetti siano stati approvati; e la rilevazione dati, per il triennio 2023-2025, sulla formazione degli specialisti (art. 10 AIR SAI);

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti nè effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in precedenza attestato;

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Allegato

All. 1:

Rimborso di una quota del premio di operosità

Con nota n. 18245 del 03.02.2026, l'ASL Città di Torino chiede parere al Comitato SAI in merito alla seguente questione:

L'Azienda USL Toscana Sud Est ha richiesto il rimborso della quota parte del premio di operosità liquidato a specialista ambulatoriale per il servizio prestato per il periodo 01.09.1992-31.03.1995 presso le ex UUSSL e ASL confluite nell'attuale ASL torinese.

Con nota prot. n. 88102 del 13.06.2025, l'ASL ha negato il rimborso, stante il disposto dell'art. 48 comma 7 dell'ACN 4.4.2024, che richiama quanto stabilito dall'allegato E al D.P.R. 884/1984, secondo cui il premio deve essere liquidato dall'ultima Azienda presso cui il professionista ha cessato servizio per l'intero periodo prestato in convenzione con il SSN.

Con successiva nota prot. n. 190029 del 28.07.2025, l'Azienda toscana ha ribadito la richiesta di rimborso, ritenendo superata la normativa pattizia dal processo di aziendalizzazione (D.Lgs. 502/1992) e ritenendo il mancato rimborso quale debito fuori bilancio, con possibili profili di responsabilità erariale.

L'ASL Città di Torino formula tre quesiti al Comitato:

- a) Se la normativa di riferimento per la liquidazione del Premio di operosità rimanga esclusivamente l'ACN vigente e il D.P.R. 884/84, oppure se venga derogata dai principi derivanti dall'aziendalizzazione;
- b) Se sussista un obbligo giuridico-contabile di rimborso tra Aziende per periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni;
- c) Quali siano le corrette modalità di riparto e liquidazione del premio in tali casi.

Per quanto attiene al primo quesito, il Comitato conferma che la fonte dell'obbligazione circa la liquidazione del Premio di operosità sia l'ACN vigente con i criteri di cui all'allegato E al DPR 884/84, testo tutt'ora vigente (si veda in ultimo la pedissequa norma riportata dall'art. 48 dell'ACN 5 febbraio 2026), e quindi bene ha fatto l'ASL Città di Torino a ribadire l'obbligo a carico dell'Azienda presso cui lo specialista ha cessato il rapporto unico con il SSN.

Quanto al secondo e al terzo quesito, il Comitato esulerebbe dalla propria competenza ad entrare nel merito della sussistenza dell'obbligo che sicuramente non è previsto dagli accordi di categoria, sui quali è chiamato ad esprimersi.

La sussistenza di tale obbligo, invero, potrebbe essere solo dichiarata giudizialmente.

Per quanto riguarda la Regione Piemonte, potrebbe giovare ricordare che le Aziende fanno fronte alla liquidazione del Premio di operosità costituendo uno specifico Fondo, soggetto ad incrementi in ragione delle varie annualità di servizio degli specialisti, ma anche a decrementi determinati proprio dalla cessazione dal servizio, definitiva o per trasferimento in altra regione, del singolo specialista. Del quale per l'appunto non può rivendicarsi alcuna quota. In proposito, soccorre la D.G.R. 28.4.1998 n. 29-24445 (Regolamento di contabilità) evidenziando che, in caso di spostamento di uno specialista da un'ASL all'altra, nell'Azienda di destinazione si verifica una mera "sopravvenienza passiva" per gli importi passati, senza che ciò implichi responsabilità contabile. Fenomeno ben noto a tutte le Aziende che spesso sono tenute a liquidare premi di operosità che esorbitano l'accantonamento al Fondo della quota dello specialista che cessa, attingendo dunque al fondo nel suo complesso indipendentemente dalle singole quote accantonate.

Allegato 2:

Rilevazione dati delle Aziende SSR su monte ore e costi SAI anno 2025.

Con nota prot. 590 del 12 gennaio 2026, il Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione Sanità della Regione Piemonte ha diramato alle Aziende Sanitarie piemontesi l'annuale richiesta del monte ore SAI al 31.12.2025 e i costi per voci retributive relativi all'anno 2025, da trasmettere entro il 2 marzo 2026.

Tutte le Aziende hanno risposto.

Dai dati si evince una riduzione della somma delle ore assegnate e da assegnare ai SAI e una riduzione del costo complessivo, al lordo di oneri e di IRAP, rispetto all'anno 2024.

Il Dott. Giorgio Visca dell'O.S. SUMAI Assoprof richiama l'attenzione sul dettato dell' art. 3 "LIVELLI DI CONTRATTAZIONE", comma 7 dell'ACN SAI vigente, secondo il quale "*Le Aziende, nell'ambito dei propri poteri, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, si avvalgono degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (...), e utilizzano interamente le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale nonché le risorse rese disponibili garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale, della veterinaria e delle altre componenti professionali alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e delle altre professionalità (...). In applicazione delle procedure di cui all'articolo 20, comma 1 e seguenti le ore disponibili per cessazione, revoca o decadenza dell'attività sono assegnate dall'Azienda nella stessa branca/area professionale, o in branca/area professionale diversa, anche per le finalità di cui all'articolo 4.* (nota: per gli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale, tra cui, ad esempio, il governo delle liste d'attesa). *Le Aziende, solc in caso di impossibilità di avvalersi di personale convenzionato di cui al presente Accordo già in servizio o in carenza di disponibilità di iscritti nelle graduatorie di cui al successivo articolo 19, possono procedere ai sensi dall'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56. (nota: artt. 10 e segg.)*". Il Dott. Visca sostiene, infatti, che il monte ore deliberato e non assegnato non può essere eroso negli atti dell'anno successivo a favore di prestazioni in libera professione, stante il bisogno di specialistica sul territorio.

La Dott.ssa Ada Martorana dell'ASL Città di Torino puntualizza che il monte ore per i SAI non viene deliberato a cadenza annuale, ma a seguito di programmazione, che viene svolta secondo l'analisi dei fabbisogni aziendali.

Il Dott. Mario Raviola, dirigente del Settore regionale Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR sottolinea che, in sede di analisi dei fabbisogni aziendali, emerge il fatto che le ASR procedono nei reclutamenti previsti dall'osservatorio (+2.000 unità versus 2023), nonché ad impiegare le risorse destinate allo sviluppo dell'ambito territoriale; persiste comunque una criticità, anche su base nazionale, nel reperire risorse anche per l'ambito ospedaliero e la Dott.ssa Martorana afferma che il personale sanitario, in linea generale, trova più attrattivo lavorare presso gli Ospedali.

Il Dott. Renato Obrizzo dell'O.S. SUMAI Assoprof richiama l'attenzione sul mancato rispetto delle norme del DL 34/2023 sull'utilizzo delle graduatorie come scelta primaria allorché vi sia carenza di personale o di ore. E, esperita questa via senza risultati, solo in questo caso si può far ricorso ai liberi professionisti.

Il Comitato concorda nel richiedere alle ASR il provvedimento aggiornato relativo alla costituzione del monte ore aziendale per la specialistica.

Allegato 3:

Rilevazione dei dati aziendali aggiornati al 31 dicembre 2025 circa il Fondo aziendale aggiuntivo per gli Specialisti e Veterinari e il Fondo aziendale aggiuntivo per i Professionisti di cui all'art 7 AIR SAI. Nello specifico: se tali Fondi siano stati deliberati, come siano stati utilizzati, ossia quali progetti siano stati approvati; e la Rilevazione, per il triennio 2023-2025 sulla Formazione degli Specialisti (art. 10 AIR).

Con nota prot. 2921 del 3 febbraio 2026 è stata inviata alle ASR la richiesta dei dati aziendali concernenti i 2 Fondi aggiuntivi di cui all'art. 7 AIR SAI, allegando una tabella da compilare. Nella stessa data, è stata richiesta un'ulteriore rilevazione sulla formazione degli Specialisti, in particolare sul triennio 2023-2025, che richiedeva alle Aziende se è presente un SAI all'interno del Comitato aziendale per la convalida del Piano di formazione e che richiedeva, inoltre, la rendicontazione sui corsi di formazione dedicati ai SAI e il numero di SAI che hanno partecipato a tali corsi e il numero dei SAI che ha partecipato ai corsi aperti anche ai SAI.

Dai dati pervenuti si evince che nessun Specialista fa parte del Comitato aziendale per la convalida del Piano di formazione e che non risulta programmata una formazione aziendale dedicata agli Specialisti, in quanto essi accedono all'offerta formativa aziendale, insieme con il personale dipendente.

Il Comitato propone una nuova rilevazione dati sul Fondo di cui all'art. 10, comma 8, AIR SAI, a norma del quale "Per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli specialisti ambulatoriali interni è previsto un finanziamento, per ogni Azienda, nella misura minima dell'1% dell'ammontare annuo della spesa relativa alla specialistica ambulatoriale interna, di cui all'articolo 43, 44 e 49 del vigente ACN. Lo specifico fondo aziendale costituito, deliberato e interamente utilizzato annualmente, è finalizzato esclusivamente alla formazione degli specialisti ambulatoriali interni (SAI) e possono accedere al suo utilizzo anche i Responsabili di Branca e i Coordinatori/Referenti di AFT. La gestione del fondo va verificata annualmente in sede di contrattazione aziendale, contabilizzando anche i costi derivanti dagli eventi realizzati in collaborazione tra le Aziende Sanitarie o gestiti direttamente dalla Regione."

Dall'analisi dei dati presentati, il Dottor Andrea Giorgio Sciolla dell'O.S. SUMAI Assoprof evidenzia che, in relazione alla richiesta afferente al Fondo di cui all'art. 7, alcune Aziende, pur avendo proceduto alla deliberazione delle relative risorse, non hanno attivato alcuna progettualità. Si auspica, pertanto, che le suddette risorse possano rimanere totalmente nella disponibilità per le finalità cui sono destinate.